


N° 13 -
18-1-2013

ALBO



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì Sant'Antonio, li ... 24 GEN. 2013

Luciano Maria
IMPIEGATO INCARICATO

Luciano Maria

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 10 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRE IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TAR S - SEZ. CATANIA PROMOSSO DAL SIGG.
TOMARCHIO R. E URSO L.

L'anno Duemila Tredici addì ventidue del mese
di Gennaio, alle ore 13,45 e segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. via sindaco
Stefano Finocchiaro e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO	X	
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
4	PRIVITERA ALFIO		X
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Marchese - Privitera

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 2/08/2012 promosso dai Sigg. Tomarchio Rosario e Urso Lorenza per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione prot. 3136 del 12/07/2012 con cui il Comune di Aci S. Antonio avvisa i ricorrenti, i quali avevano presentato istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto produttivo in verde agricolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L.n. 71/98, che "ogni determinazione sull'istanza di concessione rimarrà sospesa fino all'emanazione del decreto di approvazione delle Norme Tecniche di attuazione variate..." e della delibera C.C. n. 24 del 29/03/2011 nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale.

Vista la relazione prot. 14926 del 9/8/2012 del Responsabile del Settore, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

Considerato

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso nonché avverso gli ulteriori, eventuali motivi aggiunti al ricorso principale promossi dal Sig. Mirabella Paolo;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale:

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dai Sigg. Tomarchio Rosario e Urso Lorenza per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione prot. 3136 del 12/07/2012 con cui il Comune di Aci S. Antonio avvisa i ricorrenti, i quali avevano presentato istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto produttivo in verde agricolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L.n. 71/98, che "ogni determinazione sull'istanza di concessione rimarrà sospesa fino all'emanazione del decreto di approvazione delle Norme Tecniche di attuazione variate..." e della delibera C.C. n. 24 del 29/03/2011 nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale;

Nominare quale procuratore e difensore dell'Ente
l'Avv. GIOVANNI INGRASCI con sede
CATANIA - VIA ALDEBARAN, 9;

Impegnare la somma di Euro 5.000,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze"

Corrispondere al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

**DICHIARARE LA PRESENTE, CON
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE,
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO AUTONOMO TEMPORANEO

Prot. n. 14926 del 1^a 9 AGO. 2012

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di edificio produttivo in zona E ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78. (prat. edilizia n. 38/2012).
VARIAZIONE N.T. di A. del P.R.G.- Deliberazione del Cons. Comunale n. 24 del 23.03.2011.
Ricorso al TAR per l'annullamento della citata deliberazione.

RELAZIONE

AL SIG. SINDACO
Sede

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.03.2011 è stata approvata la variazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., tra le quali anche quelle dell'art. 22, (Interventi in Zona Agricola) che, peraltro, sono ancora in attesa di essere nuovamente esaminate dallo stesso organo consiliare, limitatamente alla fase delle "osservazioni ed opposizioni" in conformità ai dettami dell'art. 3 della legge regionale 27.12.1978, n. 71.

In data 11.06.2012, con istanza prot. n. 11351, la ditta Tomarchio Rosario e Urso Lorenza ha presentato una richiesta di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto produttivo in verde agricolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della citata legge regionale n. 71/1978.

Stante che con la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 29.03.2011 è stata preclusa, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione dell'art. 22 della l. r. 71/78 e che, per gli effetti dell'art. 19 della medesima legge regionale, scattano, obbligatoriamente, dalla data della deliberazione, le così dette "misure di salvaguardia", l'Ufficio, riscontrando la pratica edilizia in oggetto, ha comunicato alla ditta richiedente, con nota n. 13136 del 12 luglio 2012, che "...ogni determinazione sull'istanza di concessione rimarrà sospesa fino all'emanazione del decreto di approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione variate ovvero fino a tre anni dalla data della deliberazione di adozione".

Avverso la detta deliberazione consiliare n. 29/2011 e la detta nota n. 13136/2012 la ditta richiedente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Catania, che si allega.

Quanto sopra per le considerazioni che il caso richiede.

Il Responsabile del procedimento
(dott. arch. Giuseppe Patané)

Il Dirigente
(dott. Arch. Giovanna Gurreri)

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE CITTADINO
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - 430970
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I



COIAI
31 LUG 2012

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

Dei sigg. Tomarchio Rosario nato ad Acireale il 14.05.1959 CF:
TMRRSR59E14A028N e Urso Lorenza nata a Acireale il 27.07.1965 CF:
RSULNZ65L67A028L entrambi domiciliati in Aci Sant'Antonio via Tropea
n. 26 ed elett.te dom.ti in Catania, via O. Scammacca n. 23/c, presso lo
studio dell'avv. Salvatore Cittadino (Cod. Fisc: CTT SVT 55L26 C568I
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it), che intende
ricevere le comunicazioni al fax n. 095/506415 e che li rapp.ta e difende
giusta procura a margine del presente atto

PROCURA
Nominiamo nostro
procuratore e difensore
per ogni stato e grado del
giudizio, esecuzioni ed
opposizioni, l'Avv. Salvatore
Cittadino, conferendogli
ogni più ampio potere, ivi
compreso quello di
transigere e conciliare,
riscuotere e quietanzare,
rinunciare agli atti e farsi
sostituire, ed eleggiamo
domicilio presso il suo
studio in Catania, via
Oliveto Scammacca, 23/c.
Autorizziamo lo stesso al
trattamento e alla
comunicazione di tutti i
miei dati personali, anche
quelli sensibili, anche a
mezzo di propri incaricati,
in sede giudiziale e
stragiudiziale ai sensi della
normativa sulla privacy e
per le finalità indicate
nell'informativa ex art. 13
D.lgs 196/2003 di cui si è
presa visione.

CONTRO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
- 2 AGO. 2012
Prot. N. 16692

Il Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro-tempore.

PER L'ANNULLAMENTO

1) della Comunicazione prot 3136 del 12.07.2012 con cui il Comune di Aci
Sant'Antonio avvisa i ricorrenti che "ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/78 in
pendenza dell'approvazione delle variazioni alle Norme Tecniche Attuative
del vigente P.R.G., adottate con deliberazione del Consiglio Comunale del
29.03.2012, n. 24, l'applicazione delle misure di salvaguardia è
obbligatoria..." e pertanto evidenzia ogni determinazione sull'istanza di
rilascio di concessione edilizia n. 11351 dell'11.06.2012 è sospesa fino
all'emanazione del decreto di approvazione delle norme tecniche di
attuazione variate ovvero fino a tre anni dalla data di deliberazione di
adozione.

VERA LA FIRMA
Avv. Salvatore Cittadino

88.27
04/08/2012
x Adh. P. 1000

2) della deliberazione del Consiglio Comunale del 29.03.2011, n. 24 con cui viene deliberata la parziale modifica delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G e specificatamente nella parte in cui all'art. 22 delle nuove norme di attuazione dispone espressamente che non sono consentiti in zona E gli interventi di cui all'art. 22 della L.R- 71/1978.

3) di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale con il provvedimento sopra citato

PREMESSE

I ricorrenti sono proprietari di un tratto di terreno agricolo sito nel Comune di Aci Ant'Antonio del terreno destinato a Verde Agricolo in via Nocilla in catasto al foglio 13 partt. 1492, 1511, 1514 e 1512.

Il terreno de quo, in virtù del P.R.G. comunale approvato nel 1991, ricade in zona agricola (zona E), regolata dall'art. 22 delle Norme di Attuazione annesse al medesimo P.R.G. approvato con D.A. 1190/91 che consente ovviamente gli interventi produttivi in verde agricolo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 27/12/1978, n.71..

La ricorrente quindi ha presentato l'11.06.2012 prot. 11351 una richiesta di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto produttivo in verde agricolo nel pieno rispetto dello strumento urbanistico vigente e nel pieno rispetto dell'art. 22 della L.R. 27/12/1978, n.71.

In particolare è stato richiesto di realizzare un capannone per attività agricola, utilizzando la struttura in ferro e copertura in lamiera gregata già in passato realizzata per l'impianto fotovoltaico, per la coltivazione di ortaggi e fiori in Aci Sant'Antonio via Nocilla, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78.

Con il provvedimento sub 1) impugnato è stato tuttavia comunicato che *ai sensi dell'art. 19 della L.R. 71/78 in pendenza dell'approvazione delle variazioni alle Norme Tecniche Attuative del vigente P.R.G., adottate con*

deliberazione del Consiglio Comunale del 29.03.2012, n. 24, l'applicazione delle misure di salvaguardia è obbligatoria pertanto ogni determinazione sull'istanza di concessione rimarrà sospesa fino all'emanazione del decreto di approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione variate ovvero fino a tre anni dalla data della deliberazione di adozione"

Ciò perché appunto il 29/03/2012 il Consiglio Comunale di Aci Sant'Antonio ha approvato la parziale modifica delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. disponendo che in zona E, agricola, "gli interventi di cui all'art. 22 della L.R. 71/78 non sono consentiti."

La delibera del C.C. in parte qua e quindi per illegittimità derivata il provvedimento sub 1) impugnati sono tuttavia totalmente illegittimi e da annullare e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti e per gli effetti si propone il presente gravame per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle Disposizioni sulla legge in generale e del principio della gerarchia delle fonti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della Legge Regionale del 27/12/1978, n. 71. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti- illogicità ed incongruità manifestavviamento.- erronea applicazione della L 1902/1952 e dell'art. 19 della L.R. 71/1978

Ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale del 27/12/1978, n. 71

"Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;*
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a dieci metri;*
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata;*
- e) rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;*
- f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).*

Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività."

Nel rispetto delle condizioni imposte, nelle zone destinate a verde agricolo è quindi ammessa la localizzazione di impianti produttivi ed in tali limiti che si può esercitare lo specifico ius aedificandi.

L'art. 22 predetto ha avuto, peraltro, una notevole evoluzione nell'ordinamento normativo siciliano.

La Regione Siciliana per quanto riguarda le aree agricole ha infatti via via introdotto previsioni derogatorie che partono dal presupposto che la destinazione Agricola non si può restringere solo alla coltivazione del fondo ed in essa non possono essere precluse utilizzi diversi.

Con l'art. 22 della L.R. n. 17/94, fin dalla sua originaria formulazione è stato stabilito *che nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" tassativamente individuate nello strumento urbanistico.*

A sua volta, l'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dei contratti d'area approvati dal CIPE ha ammesso insediamenti produttivi in verde agricolo, limitatamente ai singoli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6.

La L.R. 3-5-2001, n. 6 all'art. 89 c. 3 ha inoltre, in una prima versione, stabilito che: "*Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale*

7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante agli strumenti urbanistici".

Come si vede, la disposizione, in tale originaria formulazione, ha già ampliato notevolmente il raggio di azione della deroga.

Per effetto di successive modificazioni legislative, la portata della deroga di cui alla citata disposizione è stata praticamente generalizzata, in quanto l'allocatione delle iniziative imprenditoriali private in zone diverse da quelle a ciò destinate per volontà della legge (urbanistica) e degli strumenti urbanistici non presuppone più neppure un finanziamento pubblico.

Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte sul testo originario dell'art. 89 della L.R. 3-5-2001 n. 6, dall'art. 30, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge (vedi anche il comma 3 del suddetto art. 30), poi modificato dall'art. 38, L.R. 19 maggio 2003, n. 7 come modificato dall'art. 76, comma 22, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, il testo vigente dell'art. 89 infatti così recita: "Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi

finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private da realizzarsi con fondi propri, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali o su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi".

Come ben si comprende da un agevole confronto tra la originaria e l'attuale formulazione della norma, allo stato alla programmazione urbanistica comunale si può concretamente sovrapporre la scelta di investitori privati di allocare, nelle zone agricole le più eterogenee iniziative economiche.

In questo contesto deve leggersi il riconoscimento della possibilità di autorizzare il mutamento di destinazione d'uso degli immobili edificati quantomeno a quelle già esistenti all'1.1.2002 nelle zone a verde agricolo.

Quindi il legislatore regionale, che peraltro in urbanistica e nell'edilizia ha potestà legislativa esclusiva, non considera ormai in modo rigido la destinazione di zona agricola e con vari e reiterati interventi legislativi ha ritenuto ammissibili meccanismi derogatori ed utilizzi diversi delle costruzioni realizzate.

Il processo evolutivo del legislatore regionale tende a contemperare le esigenze di ordine del territorio e di stabilità delle previsioni urbanistiche - ratio della pianificazione - con una certa mobilità e ciò per far fronte alle concrete esigenze espresse dal contesto di riferimento, che considerano ammissibili meccanismi derogatori o aggiuntivi per adeguare le sfasature tra le previsioni di piano e gli assetti territoriali concreti.

Di fronte a questo complesso quadro normativo è evidente che non può il Comune in sede di adozione di atti regolamentari, di programmazione e di

pianificazione urbanistica eliminare quanto disposto da una fonte normativa di rango primario.

In poche parole non può il Comune vanificare una specifica possibilità edificatoria che è stata direttamente dal Legislatore Regionale.

Nella fattispecie invece il Comune di Aci Sant'Antonio ergendosi a rango di legislatore e misconoscendo le regole imposte dall'assemblea regionale, ha pensato bene in sede di modifica nelle norme di attuazione del PRG vigente di abrogare in toto la disposizione regionale di cui all'art. 22 della L.R. 71/1978, con le successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta come è intuitivo di un atto abnorme che vorrebbe sovvertire le regole imposte per qualificare le fonti normative ed il rango gerarchico delle stesse.

Come è noto le diverse fonti normative si pongono in rapporto gerarchico e non può mai una norma di rango inferiore abrogare una norma di rango superiore e l'atto regolamentare che non tiene conto della norma di rango superiore o addirittura intende abrogarla è ovviamente soggetto non solo ad annullamento ma anche a disapplicazione da parte del giudice.

Il giudice in virtù dei principi sulla gerarchia delle fonti e degli artt. 1, 3 e 4 delle preleggi, può infatti disapplicare gli atti normativi della P.A. che contrastino con disposizioni di legge di rango superiore, a prescindere dall'impugnazione delle parti e qualunque sia la situazione giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo) dedotta in giudizio.

La norma regolamentare adottata dal Comune resistente in parte qua deve ritenersi sicuramente illegittima e da disapplicare perché vorrebbe abrogare norme di rango primario ed una specifica disciplina dello ius aedificandi dettata dal Legislatore Regionale.

Peraltro per la fattispecie che ci occupa il C.G.A. ha invece evidenziato che l'art. 22, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71 (sui c.d. interventi produttivi nel verde agricolo), poi sostituito dall'art. 6, l. reg. Sicilia 31 maggio 1994 n. 17, si applica senza alcuna limitazione temporale sia ai Piani di fabbricazione che ai piani regolatori generali ed è immediatamente operativo, implicando un effetto abrogativo su atti normativi di pari rango o di rango inferiore con esso contrastanti. (Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 02/10/1997, n. 370).

Ergo il provvedimento impugnato in parte qua è palesemente illegittimo, illogico, contraddittorio e da annullare e comunque da disapplicare perché adottato senza la consapevolezza dei limiti che ha un ente locale rispetto a precise e puntuali prescrizioni in materia urbanistica dettate dal legislatore regionale.

Il Comune resistente ha voluto incidere sul potere legislativo, ma non ci risulta che vi siano delle nuove norme costituzionali che danno ai Comuni siffatte attribuzioni.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati in parte qua determina l'erronea applicazione della normativa sulle misure di salvaguardia richiamata negli stessi provvedimenti oggetto di gravame.

Violazione dell'art. 3 della L 07.08.1990 n. 241 e succ. mod. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. Illogicità ed incongruità manifesta.

Peraltro anche ad ammettere che sia ipotizzabile un intervento regolamentare che sostanzialmente abroga una fonte legislativa primaria, non vi è dubbio che comunque il provvedimento impugnato indicato in parte qua è palesemente illegittimo per totale carenza di motivazione.

Invero è stato compreso, con i provvedimenti impugnati, in modo considerevole lo specifico ius aedificandi nei limiti in cui viene riconosciuto dal legislatore regionale, senza alcuna motivazione.

Le scelte effettuate nell'adottare le norme di attuazione del PRG e specificatamente quelle riguardanti le aree in cui insiste il terreno di proprietà degli scriventi sono state effettuate infatti in totale assenza di una specifica motivazione.

E' vero che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono di norma connotate da una elevata discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che nella maggior parte dei casi sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Ma è anche vero che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione necessitano di motivazione esplicita, quando come nella fattispecie si sono creati particolare aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 06/05/2003, n. 2386).

La scelta compiuta in un PRG o in una variante di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di norma di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni. (cfr tra le tante T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 18/04/2011, n. 3347)

Quindi in queste ultime ipotesi vi è il dovere di motivare in modo specifico e puntuale le scelte urbanistiche riguardanti la destinazione delle singole aree, in capo all'amministrazione.

Il lotto di proprietà dei ricorrenti, così come i lotti aventi analoghe caratteristiche, avevano ed hanno intrinseche vocazioni edificatorie seppur nei limiti imposti dal legislatore regionale che gli sono state espressamente imposte da quest'ultimo e con la scelta effettuata nel provvedimento impugnato viene di fatto privato di tale attitudine senza nessuna motivazione.

Ma è *ius receptum* che nei casi in cui in capo al privato sussista un legittimo affidamento sulla edificabilità della propria area, seppur nei limiti indicati dal legislatore regionale, l'A. quando vuole modificare tale situazione, anche ad ammettere che sia un intervento ammissibile e non abnorme, come è stato evidenziato nel primo motivo di gravame, deve adeguatamente motivare la scelta.

L'art. 3 della Legge 241/1990 prevede infatti l'obbligo per la P.A. di motivare ogni atto adottato che incide sui diritti e sugli interessi legittimi esistenti in capo ai soggetti nei cui confronti l'atto stesso esplica, direttamente e indirettamente, i suoi effetti.

L'obbligo di motivazione, funzionale alla conoscibilità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, è radicato negli artt. 97 e 113 Cost. in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.

Nella fattispecie, invece, a prescindere dalla ammissibilità di tale intervento, il Comune resistente ha eliminato la possibilità di insediare nelle zone

territoriali omogenee E gli insediamenti produttivi così come disciplinati dall'art. 22, senza motivazione.

Ma privare i cittadini della possibilità concesse dal predetto art. 22 non è logico ed ancora più strana appare la decisione priva di qualsiasi motivazione e quindi senza una ratio.

Si è limitata una specifica potenzialità edificatoria ovvero la possibilità di insediare interventi produttivi in verde agricolo, senza alcuna motivazione e ciò appare veramente abnorme oltre che totalmente illogico e contrastante con gli interessi che il legislatore regionale ha invece e da oltre un trentennio voluto tutelare.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati in parte qua determina l'erronea applicazione della normativa sulle misure di salvaguardia richiamata negli stessi provvedimenti oggetto di gravame.

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

Nelle more, tuttavia, devono essere sospesi i provvedimenti impugnati perchè determinano gravissimi danni ai ricorrenti che non possono senza alcuna plausibile motivazione utilizzare l'area per gli scopi espressamente previsti dal legislatore regionale con l'art. 22 della L.R. 71/1978.

Sono da sospendere sia il provvedimento sub 2) impugnato assolutamente abnorme e sia la nota prot. 3136 del 12.07.2012 che di fatto congela le possibilità edificatorie che ai ricorrenti vengono riconosciuti espressamente dal più volte richiamato art. 22 della L.R. 71/1978.


P.Q.M.

Voglia l'On.le TAR Catania adito, previo accoglimento dell'istanza cautelare, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus.

Catania, li

Avv. Salvatore  Cittadino

RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti io sott. Aiut. Uff. Giud. della C.A. di Catania certifico di avere notificato copia del superiore ricorso al Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro-tempore dom.to per la carica presso la casa municipale, ivi spedendone copia a mezzo plico postale racc.to A.R. n.

del :

1 AGO. 2012

106
ANTONIO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 21-01-2013

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^A AA.GG. - PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS
PROMOSSO DAI SIGG.TOMARCHIO E URSO

Del. G.M. 1000 del 21-01-2013
Immediatamente Eseguitibile

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 138 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (1010803) PRESTAZIONI DI SERVIZI

Denominato SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		60.000,00	90.748,39
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-01-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00	90.748,39
B	Impegni di spesa al 21-01-2013	-	10.295,36	10.295,36
B1	Proposte di impegno assunte al 21-01-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	49.704,64	80.453,03
D	Impegno 78/2013 del presente atto	-	5.000,00	5.000,00
E	Disponibilita` residua al 21-01-2013 (C - D)	=	44.704,64	75.453,03

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 21-01-2013

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 ,lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ,per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere :

favorevole

Data 12-1-2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

[Signature]

Data 21-01-2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA La regolare copertura finanziaria:

- al cap. 138 Es 2013 denominato VEDI SCHEDA ALLEGATA

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. 78/2013

€ 5.000,00

- DISPONIBILITA' RESIDUA

€ _____

21-01-2013

[Signature]




COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE